

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31.12.2009)

PREAMBOLO.....	1
CAPO I - Disposizioni generali	1
Art. 1 - Oggetto e finalità	1
Art. 2 - Accreditamento istituzionale	1
Art. 3 - Requisiti per l'accREDITamento	2
CAPO II - Strutture	2
Art. 4 - AccREDITamento delle strutture	2
Art. 5 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti	2
Art. 6 - Attività di controllo	2
CAPO III - Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona	2
Art. 7 - AccREDITamento dei servizi	2
Art. 8 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti	3
Art. 9 - Attività di controllo	3
CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie	3
Art. 10 - Processi informativi e diffusione dei dati	3
Art. 11 - Regolamento di attuazione	3
Art. 12 - Termini per l'accREDITamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati	3
Art. 13 - Norma transitoria	3
Art. 14 - Decorrenza dell'efficacia della legge	3

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'articolo 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del

sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l'accREDITamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accREDITamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accREDITamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l'accREDITamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accREDITati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005;

Si approva la presente legge

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accREDITamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell'offerta dei servizi.

2. Con l'espressione "altri servizi alla persona", di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

Art. 2 - AccREDITamento istituzionale

1. Per accREDITamento istituzionale, di seguito denominato "accREDITamento", si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.

3. L'accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11, attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) gli aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adequazione necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

CAPO II - Strutture

Art. 4 - Accredimento delle strutture

1. L'accreditamento può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia l'accreditamento a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il comune istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 5 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, finalizzata all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 6 - Attività di controllo

1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").

2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall'accreditamento.

3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all'articolo 5 è effettuato sulla totalità delle strutture accreditate entro un anno dall'accreditamento e successivamente almeno ogni due anni.

4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.

CAPO III - Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Art. 7 - Accredimento dei servizi

1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera a), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva.

2. Gli operatori individuali sono accreditati dal comune

competente ai sensi del comma 3, lettera b), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente".

3. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ovvero dalla persona fisica nel caso di operatore individuale:

- a) al comune nel cui territorio la persona giuridica ha sede operativa;
- b) al comune nel cui territorio l'operatore individuale è domiciliato.

4. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 8 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. I soggetti accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.

2. I soggetti accreditati effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento, o, nel caso degli operatori individuali, salvo quanto previsto per gli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente" di cui all'articolo 7, comma 2, entro un anno dall'inizio dell'attività se successiva all'accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 9 - Attività di controllo

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 7, comma 3, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.

2. Ogni anno il comune controlla il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e la effettuazione della verifica di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11 ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria. Per gli operatori individuali, il controllo di mantenimento è effettuato ogni anno a campione.

3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l'accreditamento.

CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 10 - Processi informativi e diffusione dei dati

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi

informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all'attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 - Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento di attuazione:

- a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'articolo 3;
- b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- c) gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 8;
- d) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10.

Art. 12 - Termini per l'accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 13 - Norma transitoria

1. Le convenzioni in scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, possono essere prorogate dagli enti pubblici competenti per la durata massima di un anno, al fine di consentire la messa a regime del nuovo sistema di accreditamento.

Art. 14 - Decorrenza dell'efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.